

# I rapporti partecipativi e l'attenuazione della doppia imposizione economica

## Il sistema del credito per le imposte assolate all'estero e il sistema dell'esenzione dei redditi a confronto



**Peter Altenburger**  
Avvocato  
ALTENBURGER LTD legal + tax,  
Zurigo e Ginevra



**Viviana Sforza**  
Avvocato  
ALTENBURGER LTD legal + tax,  
Zurigo e Ginevra

### Un tentativo di interpretazione dal punto di vista svizzero

#### 1. Il sistema del credito per le imposte assolate all'estero (*Foreign Tax Credit System*) applicato dai gruppi multinazionali americani

Il recente tentativo di Apple di tenere i suoi utili lontano dalla portata delle imposte americane sui redditi è stato ampiamente discusso dalla stampa mondiale[1]. Il bilancio di Apple al 30 marzo 2013 mostrava 145 miliardi di dollari in cassa e in titoli negoziabili. Nonostante ciò, Apple ha preso in prestito 17 miliardi di dollari nella più grande offerta di *bond* mai effettuata negli USA. Il costo di questo prestito è inferiore al 2% e si confronta quindi positivamente con il 35% che Apple avrebbe dovuto pagare se avesse rimpatriato i capitali detenuti all'estero. Con i profitti ricavati da quest'offerta di *bond*, Apple ha raccolto il capitale necessario per dare ai suoi azionisti un ritorno al loro investimento, attraverso una combinazione di riacquisto di azioni proprie e distribuzione di dividendi.

Perché Apple (che è presumibilmente il maggiore contribuente tra le società americane) e perché altre multinazionali americane (MNE) accumulano consistenti capitali all'estero invece di rimpatriare questi fondi e distribuirli ai loro azionisti? Il credito per le imposte assolate all'estero (*Foreign Tax Credit* o FTC) e il suo intrinseco sistema di differimento della tassazione (*Tax deferral*), come introdotto negli USA circa 100 anni fa, è ancora all'avanguardia o gli USA dovrebbero passare ad un sistema di esenzione territoriale dei redditi esteri (*Tax Exemption System*)? Che cosa si può imparare dal sistema di esenzione (la riduzione d'imposta sui ricavi da partecipazioni) applicato dalla Svizzera?

Grazie ad un impressionante video su *You Tube*, il mondo intero ha la possibilità di vedere l'udienza cui Apple ha partecipato, nel maggio 2013, dinanzi alla Sottocommissione del Senato americano presieduta dal Senatore Carl Levin (democratico del Michigan)[2]. Secondo il punto di vista di Apple, il *Tax deferral* non è un abuso[3].

Secondo quanto affermato dal *Chief Executive Officer* (CEO) di Apple, Tim Cook (il successore di Steve Jobs, morto nel 2011) e dal suo *Chief Financial Officer* (CFO) Peter Oppenheimer, "the present U.S. tax system handicaps American corporations in relation to their foreign competitors who do not have these restraints on the free movement of capital"[4].

Apple ha in essere accordi di *cost sharing* con due società controllate irlandesi che pagano più della metà dei costi di ricerca e sviluppo (R&S) sostenuti da Apple. La controllata irlandese è co-proprietaria della proprietà intellettuale sviluppata con l'aiuto dell'accordo di *cost sharing* e può sfruttare la sua parte di tale proprietà intellettuale senza essere soggetta ad alcuna imposta americana[5].

C'è ancora un altro aspetto del *Tax deferral*, in cui Tim Cook non trova alcuna ipocrisia o abuso. Apple possiede (dal 1980) una società *holding irlandese*, denominata "Apple Operations International" (di seguito AOI), in cui Apple accumula tutto il capitale (e altri fondi liquidi), prodotti al di fuori degli USA. Questa società è stata costituita in Irlanda ma è gestita e controllata negli USA[6]. Nonostante AOI sia stata costituita in Irlanda, non è una società residente in Irlanda, in quanto è gestita e controllata negli USA. AOI non è, quindi, residente fiscalmente in Irlanda perché non soddisfa gli specifici requisiti di fatto previsti dalla legge irlandese. AOI non è nemmeno residente fiscalmente negli USA perché non è stata costituita negli USA. Negli ultimi cinque anni AOI non ha pertanto depositato alcuna dichiarazione dei redditi né in Irlanda né negli USA[7]. In sintesi la storia del successo di AOI si riduce ad un *Tax deferral* associato ad un arbitraggio fiscale (*Tax arbitrage*). In generale, il *Tax arbitrage* è la conseguenza delle differenze che esistono tra due sistemi fiscali. Questo può portare ad un fenomeno di doppia imposizione o, come nel caso di AOI, ad una doppia non imposizione degli utili.

#### 2. Cenni di politica fiscale nell'ambito internazionale: "CEN versus CIN"

La politica fiscale americana è dettata da una basilare, ma fondamentale, dicotomia[8]. "Since the early 1960s the United States has pursued an international tax policy based on a compromise between two starkly different economic principles"[9]. Il primo

è il principio del "*Capital Export Neutrality*" (di seguito CEN). I contribuenti che investono i loro dollari all'estero non devono essere tassati diversamente rispetto ai contribuenti che investono i loro dollari negli USA. La decisione di investire dollari negli USA o piuttosto all'estero non dovrebbe quindi dipendere da alcuna considerazione di tipo fiscale. Questo principio, che è (o piuttosto era) per lo più preferito dai Paesi di residenza (*Countries of residence*), è intrinsecamente legato al sistema del credito per le imposte assolute all'estero (*Foreign Tax Credit System* o *FTC system*)<sup>[10]</sup>. Gli USA assoggettano tali investitori a tassazione per tutti i redditi ovunque prodotti (*Worldwide income taxation*), ma, al fine di evitare la doppia imposizione, l'investitore ha diritto ad un credito per le imposte estere assolute dalle controllate estere del gruppo societario residente negli USA.

Gli USA tassano le società ivi residenti sulla base del reddito ovunque prodotto (*Worldwide income*), ma consentono (con alcune eccezioni) un *Tax deferral* illimitato per i redditi da effettiva attività d'impresa realizzati attraverso le controllate estere<sup>[11]</sup>. Laddove gli utili vengono rimpatriati e laddove si applicano le imposte americane, i crediti per le imposte assolute all'estero alleviano la doppia imposizione ma sono limitati a compensare le imposte americane sul reddito estero. La "*Subpart F*" contiene disposizioni *anti-deferral*, che sono state create per negare il differimento a tutto quello che è generalmente considerato come un reddito passivo. Il *Tax deferral* illimitato è un forte incentivo che induce i gruppi con *headquarters* negli USA ad accumulare quanto più possibile reddito (attivo) d'impresa in Paesi a bassa tassazione.

All'estremo opposto c'è il principio del "*Capital Import Neutrality*" (di seguito CIN). Gli investitori esteri, che intendono investire i loro dollari negli USA, non devono essere tassati diversamente rispetto ai contribuenti residenti negli USA. Questo sistema è preferito generalmente dai Paesi della fonte (*Source countries*) ed è intrinsecamente legato al sistema dell'esenzione dei redditi esteri (*Tax Exemption System*). Laddove gli utili vengono rimpatriati questo sistema territoriale non prende in considerazione le imposte estere e pertanto non tiene conto del fatto che il reddito del Paese della fonte è tassato applicando aliquote più alte o più basse dello Stato di residenza del contribuente. Quest'ultimo sarà comunque incoraggiato a fare qualsiasi cosa per minimizzare il suo onere fiscale complessivo e cercherà di avere il "suo" reddito estero tassato applicando un'aliquota, la più bassa possibile.

### 3. **I metodi per eliminare la doppia imposizione**

Assumiamo che non siano coinvolte le ritenute alla fonte ma solo le imposte sui redditi e assumiamo ulteriormente di avere una società madre soggetta a tassazione nel Paese di residenza e una società controllata soggetta a tassazione nel Paese della fonte. Se si prende in considerazione, in aggiunta al sistema del credito per le imposte assolute all'estero e al sistema dell'esenzione dei redditi esteri, anche il sistema (dettagliato) di deduzione delle imposte estere<sup>[12]</sup>, si può facilmente fare un confronto tra questi tre sistemi. A tal fine, assumiamo che il credito per le imposte assolute

all'estero sia limitato (non un credito totale). I crediti per le imposte possono essere utilizzati solo per compensare le imposte estere, e non per compensare le imposte del Paese di residenza sui redditi prodotti nel medesimo Paese<sup>[13]</sup>. Lo scopo di questa limitazione serve a non erodere la base imponibile del Paese di residenza. Se il Paese della fonte applica un'imposta più alta di quella del Paese di residenza, allora la limitazione porterà inevitabilmente a un'eccedenza di crediti, che non potrà essere utilizzata nel Paese di residenza<sup>[14]</sup>. In questa (eccezionale) situazione, il metodo del credito per le imposte assolute all'estero e il metodo dell'esenzione dei redditi esteri condurranno al medesimo risultato<sup>[15]</sup>.



Se il Paese di residenza applica un'imposta più alta di quella del Paese della fonte (la situazione tipica), allora il problema del sistema del credito per le imposte diventa evidente. Il dividendo pagato dalla società controllata del Paese della fonte alla società madre residente "attirerà" inevitabilmente un'imposta sui redditi aggiuntiva del Paese di residenza. Se il Paese della fonte dovesse imporre il 20% di imposta sui redditi e il Paese di residenza imponesse il 35% di imposta sui redditi, qualsiasi dividendo pagato dalla società controllata del Paese della fonte alla casa madre residente di un gruppo multinazionale "attirerebbe" subito un'imposta del 15%. I grandi gruppi multinazionali con *headquarters* negli USA stanno facendo tutto il possibile per evitare questa imposta aggiuntiva. Il miglior modo è evitare la normativa sulle CFC e lasciare il capitale al di fuori degli USA.

Oggi gli USA sono l'ultima importante potenza economica (del mondo occidentale) che fa affidamento sul sistema del credito per le imposte assolute all'estero, come originariamente introdotto nel 1918 ed entrato in vigore nel 1919<sup>[16]</sup>. "*With the FTC, Congress put into place the centerpiece of an American international tax scheme that persists to this day: the United States taxes non-residents on U.S.-source income, and residents and citizens on world-wide income, but allows the latter to offset their U.S. tax liability with a credit for income taxes paid abroad to alleviate double taxation*"<sup>[17]</sup>. All'inizio, il sistema americano del credito per le imposte assolute all'estero si applicava agli interi crediti, ma nel 1921 è stata introdotta una legge a seguito della quale il credito per le imposte è diventato limitato<sup>[18]</sup>.

#### 4. L'inefficienza del regime normativo delle società estere controllate (CFC)

Se un socio di un Paese di residenza conduce il proprio *business* all'estero mediante una società controllata estera, normalmente non trova applicazione alcuna imposta sui redditi del Paese di residenza fino a quando e a meno che i profitti della società estera sono distribuiti ai soci. Entrambi i sistemi, il credito per le imposte assolte all'estero e l'esenzione dei redditi esteri, beneficiano degli effetti del *Tax deferral*. Fino a quando i profitti realizzati dalla società controllata estera non sono rimpatriati, non accade nulla. Nel 1962 l'Amministrazione Kennedy ha introdotto speciali disposizioni "anti-deferral" (le cosiddette disposizioni della *Subpart F*[19]) in virtù delle quali i profitti esteri sono attualmente imponibili in capo agli azionisti nel Paese di residenza anche se non vi è stata distribuzione di dividendi. Per poter applicare queste disposizioni della *Subpart F*, ci deve essere però una società estera controllata (CFC). L'esempio degli USA è stato seguito nel frattempo da altri "Paesi ad elevata tassazione"[20]. Un numero significativo di questi Paesi di residenza ha nel mentre promulgato regimi normativi sulle società estere controllate (CFC)[21], anche se questi non sono sempre molto efficienti.

Negli USA la cosiddetta legislazione "check the box"[22] ha in pratica eliminato la maggior parte dei contenuti della *Subpart F*, così come il concetto di società estera controllata (CFC) che va di pari passo[23]. Nell'UE la Corte di giustizia ha stabilito che le normative CFC costituiscono un'ingiustificata restrizione alla libertà di stabilimento, che, in quanto libertà fondamentale, prevale sul dibattito sulle aliquote fiscali basse[24]. Altri regimi CFC, come ad esempio quello italiano, sono malamente designati, del tutto discriminatori e costituiscono un impedimento arbitrario al libero commercio[25].

#### 5. C'è bisogno di un cambiamento?

È stato sostenuto che per gli USA il cambiamento da un sistema del credito per le imposte assolte all'estero ad un sistema di esenzione dei redditi esteri dovrebbe essere legato all'eliminazione della deduzione degli interessi realizzati dagli investimenti all'estero. Questo comporterebbe inevitabilmente il diniego della deduzione dei costi (come ad esempio gli oneri finanziari) allocati al reddito esente da tassazione prodotto all'estero[26]. Sono state fatte delle stime secondo cui tale diniego creerebbe un ulteriore gettito fiscale di circa sei bilioni di dollari all'anno[27]. L'introduzione di tale disposizione in realtà determinerebbe un aumento della media dell'onere fiscale per gli investimenti all'estero.

Se si considera che negli USA le società contribuiscono con solo circa il 15% del totale dei ricavi derivanti dall'ordinaria attività di impresa (*revenue receipts*)[28] e se si considera ulteriormente che gli USA, a differenza dell'UE, non hanno un'imposta sul valore aggiunto (di seguito IVA) applicabile su scala nazionale ma solo le imposte sulle vendite stabilite dai singoli Stati, si può sicuramente sostenere che c'è bisogno di un cambiamento. Le discussioni circa la possibilità che gli USA abbandonino il loro sistema del credito per le imposte assolte all'estero e lo sostituiscano con un sistema

territoriale di esenzione vanno avanti da molti anni oramai, ma sino ad ora senza il benché minimo successo[29].

Il Regno Unito, che è stato sino ad ora l'alleato più vicino agli USA nella materia del credito per le imposte assolte all'estero, è passato di recente ad un sistema territoriale, isolando quindi ulteriormente gli USA e le loro scelte di politica fiscale storicamente radicate[30].

Fino al 2009, il Regno Unito utilizzava un sistema di tassazione mondiale (*worldwide taxation*), in virtù del quale la tassazione del reddito prodotto all'estero veniva differita sino a quando tale reddito veniva rimpatriato come dividendi, lasciando ai gruppi multinazionali anglosassoni la possibilità di evitare la tassazione nel Regno Unito ritardando il pagamento dei dividendi e mantenendo i ricavi all'estero. Nel 2009 il Regno Unito è passato ad un sistema secondo cui il reddito prodotto all'estero è esente da tassazione. Questo fondamentale cambiamento ha avuto subito diverse implicazioni per i gruppi multinazionali con *headquarters* nel Regno Unito in quanto non solo hanno cambiato la loro politica di rimpatrio dei dividendi ma ha anche influenzato la loro condotta negli investimenti[31].



Per fermare la gara al ribasso sulle aliquote delle imposte sui redditi consolidati delle società multinazionali (MNE), l'OCSE ha lanciato nel luglio 2013 un "Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting" (un piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento dei profitti) nell'ambito del quale è stato discusso un "Action Plan" costituito da quindici diverse misure[32]. È troppo presto per dire se questo importante studio avrà un impatto sul dibattito fiscale attualmente in corso tra la Svizzera e l'UE.

#### 6. L'approccio svizzero

Cosa si può imparare dall'esempio di Apple e dalla dicotomia "CEN/CIN" nell'ambito della terza riforma dell'imposizione fiscale delle imprese? In questo contesto la Svizzera sta discu-



tendo con l'UE come cambiare nel miglior modo possibile i regimi fiscali cantonali privilegiati come, in particolare, quelli che interessano le società *holding*, le società estere di domicilio in Svizzera (*domiciliary companies*) e le società "miste" di domicilio in Svizzera (*mixed domiciliary companies*), cioè le società che hanno caratteristiche sia delle società *holding* sia delle *domiciliary companies* senza qualificarsi come alcuna delle due, pur potendo avere uffici e personale in Svizzera.



Diversamente dagli USA, la Svizzera ha tradizionalmente applicato un sistema territoriale ed è stata in grado di ampliare gradualmente il campo di applicazione della riduzione per partecipazioni (*participation deduction*). Lo scopo della prima riforma dell'imposizione fiscale delle imprese, che è entrata in vigore il 1. gennaio 1998, consisteva nel rafforzamento dei parametri che consentono alla Svizzera di mantenere la sua posizione di giurisdizione preferita per la costituzione di società *holding*. A quel tempo la Svizzera ha introdotto un'aliquota fissa ridotta dell'8.5%<sup>[33]</sup> per l'imposta federale sull'utile delle società, ha abolito l'imposta sul valore netto nella misura in cui si riferisce ad entità legali, e ha consentito alla riduzione per partecipazioni di trovare applicazione anche con riferimento agli utili da capitale (*capital gains*), realizzati da società madri residenti in Svizzera dalla vendita di partecipazioni qualificate in società controllate nazionali o estere. A quel tempo una partecipazione qualificata era quella in cui la società madre svizzera deteneva almeno il 20% o due milioni di franchi del capitale nominale della società controllata<sup>[34]</sup>. Il *capital gain* è stato definito come la differenza tra il costo di acquisto e il prezzo di vendita.

Nel contesto della seconda riforma dell'imposizione fiscale delle imprese i risultati della prima riforma sono stati ulteriormente raffinati. Con effetto dal 1. gennaio 2011, la soglia per definire le partecipazioni qualificate è stata ridotta ad un ammontare pari ad almeno il 10% o un milione di franchi del capitale sociale della società controllata<sup>[35]</sup>.

Inoltre, il principio, sino ad ora applicabile, del valore nominale del capitale è stato sostituito dal principio degli apporti di capitale (*capital contribution*). Gli apporti, l'aggio e i versamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 sono trattati in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale. Ciò ne determina un'esenzione dalle imposte dirette e dall'imposta preventiva al momento della distribuzione poiché costituiscono capitale proprio<sup>[36]</sup>.

Poco importa cosa la Svizzera sia disposta a concedere all'UE, la riduzione per partecipazioni nella sua attuale forma sembra essere il più basso denominatore comune e sarà sicuramente una solida base per la Svizzera per adottare i necessari cambiamenti al suo sistema fiscale (cantonale).

**Per maggiori informazioni:**

AFC, Principio dell'apporto di capitale, Circolare n. 29 del 9 dicembre 2009

Autore sconosciuto, History and Background on Deferral, data di pubblicazione sconosciuta, in: <http://www.nftc.org/default/Tax%20Policy/International%20Tax/History%20and%20Background%20on%20Deferral.pdf> [05.10.2013]

Autore sconosciuto, La doppia imposizione e il Modello OCSE, pagina 104 e seguenti, in: <http://www.unipa.it/~dpds/php/images/cap%20ii.pdf> [05.10.2013]

DFF, Misure volte a rafforzare la competitività fiscale (Riforma III dell'imposizione delle imprese), Rapporto intermedio dell'organo di coordinamento all'attenzione del Dipartimento federale delle finanze (DFF), Berna, 7 maggio 2013, in: <http://www.efd.admin.ch/themen/steuern/02720/index.html?lang=it> [05.10.2013]

DFF, Volkswirtschaftliche und finanzielle Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform 1997, Berna, 15 settembre 2006

Egger Peter/Merlo Valeria/Wamser Georg, Consequence of the New UK Tax Exemption System: Evidence from Micro-level Data, in: <http://www.sbs.ox.ac.uk/centres/tax/conferences/Documents/Egger%20FINAL.pdf> [05.10.2013]

Graetz Michael J./O'Hear Michael M., Structuring an Exemption System for Foreign Income of U.S. Corporations, in: National Tax Journal, volume LIV, n. 4, pagina 771 e seguenti

Graetz Michael J./O'Hear Michael M., The "Original Intent" of U.S. International Taxation, in: Duke Law Journal, volume 46, n. 5, pubblicato il 6 dicembre 1997, pagina 1021 e seguenti

Gravelle Jane G., Reform of U.S. International Taxation, Congressional Research Service, 27 dicembre 2012, in: <http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL34115.pdf> [05.10.2013]

Lauritzen Jordan Suzanne/Lif Burren Kathrin, CFC Legislation in an International Perspective, Private, 4/2005, in: [http://www.kendris.com/files/elemente/pdf/news\\_en112.pdf](http://www.kendris.com/files/elemente/pdf/news_en112.pdf) [05.10.2013]

Norris Floyd, Apple's Move Keeps Profit out of Reach of Taxes, New York Times, 3 maggio 2013, in: [http://www.nytimes.com/2013/05/03/business/how-apple-and-other-corporations-move-profit-to-avoid-taxes.html?pagewanted=all&\\_r=0](http://www.nytimes.com/2013/05/03/business/how-apple-and-other-corporations-move-profit-to-avoid-taxes.html?pagewanted=all&_r=0) [05.10.2013]

OCSE, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, Parigi, luglio 2013, pagina 11, in: <http://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf> [05.10.2013]

OCSE, Model Convention, Condensed Version, Parigi 2010, Commentaries on art. 23A and 23B OECD MC, pagina 306 e seguenti

PricewaterhouseCoopers LLP, Evolution of Territorial Tax Systems in the OECD, Report prepared for the Technology CEO Council, 2 aprile 2013, in: [http://www.techceocouncil.org/clientuploads/reports/Report%20on%20Territorial%20Tax%20Systems\\_20130402b.pdf](http://www.techceocouncil.org/clientuploads/reports/Report%20on%20Territorial%20Tax%20Systems_20130402b.pdf) [05.10.2013]

Richner Felix/Frei Walter/Kaufmann Stefan/Meuter Hans Ulrich, Handkommentar zum DBG (Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer), 2° edizione, Zurigo 2009

Testimonianza di Apple Inc. resa nel maggio 2013 dinanzi alla Subcommittee Permanente Investigativa del Senato Americano, pagina 14 e seguenti, in: [http://www.apple.com/pr/pdf/Apple\\_Testimony\\_to\\_PSI.pdf](http://www.apple.com/pr/pdf/Apple_Testimony_to_PSI.pdf) [05.10.2013]

West Philip R., Re-Thinking Check-the-Box: Subpart F, Taxes, marzo 2005, pagina 33 e seguenti, in: <http://www.steptoe.com/assets/attachments/1245.pdf> [05.10.2013]

**Elenco delle fonti fotografiche:**

<http://www.digitaltrends.com/wp-content/uploads/2013/05/Tim-Cook-Apple-hearing-huffpost.jpg> [05.10.2013]

<http://www.cartoonaday.com/images/cartoons/2013/05/apple-tax-avoidance-cartoon-598x610.jpg> [05.10.2013]

<http://www.iowlyou.com/wp-content/uploads/2012/12/eking-classic-retro-us-united-states-jack-flag-hard-case-cover-for-apple-iphone-4-4s.jpg> [05.10.2013]

[1] Si veda Die Zeit, Ohne ihn (riferito a Steve Jobs), 1. agosto 2013, dove si dice che l'unico punto di forza innovativo di Apple risiede nell'ambito del risparmio fiscale, dove il gruppo fa "girare" gli utili e si confronta con aliquote fiscali più basse di quelle a cui sarebbe esposto un semplice insegnante negli USA.

[2] Si veda: <http://www.youtube.com/watch?v=s7H1Y6Nr3c4> [05.10.2013].

[3] Si veda History and Background on Deferral, pagina 1; questo studio è stato iniziato l'11 dicembre 1998 durante l'Amministrazione Clinton, dall'allora Assistant Secretary of the Treasury for Tax Policy, Donald C. Lubic, in: <http://www.nftc.org/default/Tax%20Policy/International%20Tax/History%20and%20Background%20on%20>

Deferral.pdf [05.10.2013]. Dallo studio si evince quanto segue: "«Deferral» is not a «special rule» or a «tax break»; rather it results from the general rule that the owners of a corporation are not taxed on corporate earnings until they receive those earnings in the form of a dividend or other distribution" (traduzione in italiano: "Il «Deferral» non è una «regola speciale» o una forma di «evasione fiscale»; deriva piuttosto da una regola generale secondo cui i proprietari di una società non sono tassati sugli utili societari fino a quando non ricevono tali utili nella forma di dividendi o tramite altro tipo di distribuzione").

[4] "L'attuale sistema fiscale americano svantaggia le società americane rispetto ai loro concorrenti all'estero che non sono soggetti a queste restrizioni sulla libera circolazione dei capitali".

[5] Si veda anche Norris Floyds, Apple's Move Keeps Profit out of Reach of Taxes, in: New York Times, 3 maggio 2013, [http://www.nytimes.com/2013/05/03/business/how-apple-and-other-corporations-move-profit-to-avoid-taxes.html?pagewanted=all&\\_r=0](http://www.nytimes.com/2013/05/03/business/how-apple-and-other-corporations-move-profit-to-avoid-taxes.html?pagewanted=all&_r=0) [05.10.2013].

[6] Una società residente negli USA (domestic corporation) è una società creata o organizzata negli USA secondo la legge di un qualsiasi Stato (Sez. 7701 (a)(4) IRC); negli USA non trova applicazione il concetto di "gestito" o "controllato"; per essere soggetta alla tassazione americana una società estera deve essere attiva nel commercio o svolgere un'attività d'impresa (engaged in trade or business o ETB) e produrre di fatto il reddito ivi connesso (effectively connected income o ECI).

[7] Si veda la testimonianza di Apple Inc. resa nel maggio 2013 dinanzi alla Subcommittee Permanente Investigativa del Senato Americano, pagina 14 e seguenti, in: [http://www.apple.com/pr/pdf/Apple\\_Testimony\\_to\\_PSI.pdf](http://www.apple.com/pr/pdf/Apple_Testimony_to_PSI.pdf) [05.10.2013]. "AOI's investment income earned on its cash holdings is currently taxable to Apple Inc., because AOI is a CFC that is wholly owned by Apple Inc" (traduzione in italiano: "Il reddito da capitale di AOI, prodotto dalla detenzione dei capitali, attualmente è tassabile per Apple Inc., perché AOI è una società estera controllata [CFC] interamente posseduta da Apple Inc").

[8] Graetz Michael J./O'Hear Michael M., Structuring an Exemption System for Foreign Income of U.S. Corporations, in: National Tax Journal, volume LIV, n. 4, pagina 771 e seguenti.

[9] "Sin dai primi anni '60 gli Stati Uniti d'America hanno perseguito una politica fiscale internazionale basata sul compromesso tra due principi economici nettamente diversi". Si veda History and Background on Deferral, pagina 1 (cfr. nota 3 precedente).

[10] Autore sconosciuto, La doppia imposizione e il Modello OCSE, pagina 104 e seguenti, in: <http://www.unipa.it/~dpds/php/images/cap%20ii.pdf> [05.10.2013].

[11] Gravelle Jane G., Reform of U.S. International Taxation: Alternatives, Congressional Research Service, 27 dicembre 2012, pagina 3, in: <http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL34115.pdf> [05.10.2013].

[12] Questo metodo è utilizzato preferibilmente nelle situazioni in cui non è in essere un trattato fiscale bilaterale tra il Paese di residenza e il Paese della fonte.

[13] Doernberg Richard L., International Taxation in a nutshell, 9ª edizione, in: West Publishing 2012, pagina 254 e seguenti.

[14] Negli USA l'eccedenza dei crediti per le imposte può essere oggetto di compensazione con riferimento all'esercizio precedente e portata a nuovo per i dieci esercizi successivi.

[15] Si veda OCSE, Model Convention, Condensed Version, Parigi 2010, Commentaries on art. 23A and 23B, pagina 306 e seguenti.

[16] Graetz Michael J./O'Hear Michael M., The "Original Intent" of U.S. International Taxation, in: Duke Law Journal, volume 46, n. 5, pubblicato il 6 dicembre 1997, pagina 1041 e seguenti, in particolare pagina 1047.

[17] *Ibidem*, pagina 1054 ("Con il credito per le imposte assolute all'estero, il Congresso ha messo in atto la colonna portante di un sistema fiscale internazionale americano che persiste sino ad oggi: gli Stati Uniti d'America tassano i non residenti sul reddito prodotto negli Stati Uniti d'America, e i residenti e i cittadini sul reddito globale, ma consentono a questi ultimi di compensare il debito americano di natura fiscale con un credito per le imposte sui redditi pagate all'estero per alleviare la doppia tassazione").

[18] *Ibidem*, pagina 1056: "The fundamental purpose

of the 1921 foreign tax credit limitation was to protect the ability of the U.S. to collect tax on U.S. source income" (traduzione in italiano: "Lo scopo fondamentale della limitazione imposta nel 1921 al credito per le imposte all'estero era di preservare la possibilità per gli Stati Uniti d'America di riscuotere le imposte sui redditi prodotti negli Stati Uniti d'America").

[19] La Subpart F si riferisce al sotto-capitolo dell'"Internal Revenue Code" ("IRC") dove possono essere trovate le disposizioni sulle società estere controllate (CFC).

[20] Lauritzen Jordan Suzanne/Lif Burren Kathrin, CFC Legislation in an International Perspective, Private, 4/2005, in: [http://www.kendris.com/files/elemente/pdf/news\\_en112.pdf](http://www.kendris.com/files/elemente/pdf/news_en112.pdf) [05.10.2013].

[21] Si veda Wikipedia alla voce *Controlled Foreign Corporations*, in: [http://en.wikipedia.org/wiki/Controlled\\_foreign\\_corporation](http://en.wikipedia.org/wiki/Controlled_foreign_corporation) [05.10.2013], in particolare con riferimento al *Aussensteuergesetz* tedesca, alle *CFC Rules* inglesi, alle disposizioni giapponesi sulle CFC, o la legislazione australiana sulle CFC.

[22] Introdotta nel 1997.

[23] West Philip R., Re-Thinking Check-the-Box: Subpart F, Taxes, marzo 2005, pagina 33 e seguenti, in: <http://www.steptoe.com/assets/attachments/1245.pdf> [05.10.2013].

[24] La Corte di giustizia europea si è pronunciata nel caso *Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd v Commissioner of the Inland Revenue*, C-196/04, il 12 settembre 2006, paragrafi 60 e seguenti. Secondo la Corte di giustizia, possono essere fatte delle eccezioni solo nel caso in cui le società controllate soggette a bassa tassazione costituiscono "wholly artificial arrangements" ("costruzioni completamente artificiali").

[25] Si veda l'articolo 167, comma 5 TUIR.

[26] Come riportato in precedenza, con il credito per le imposte assolute all'estero, il Congresso ha messo in atto la colonna portante di un sistema fiscale internazionale americano che persiste sino ad oggi: gli USA tassano i non residenti sul reddito prodotto negli USA, e i residenti e i cittadini sul reddito globale, ma consentono a questi ultimi di compensare il debito americano di natura fiscale con un credito per le imposte sui redditi pagate all'estero per alleviare la doppia tassazione.

[27] Gravelle Jane G., op. cit., pagina 13.

[28] Si veda Norris Floyd, Apple's Move Keeps Profit out of Reach of Taxes, in: New York Times, 3 maggio 2013, in: [http://www.nytimes.com/2013/05/03/business/how-apple-and-other-corporations-move-profit-to-avoid-taxes.html?pagewanted=all&\\_r=0](http://www.nytimes.com/2013/05/03/business/how-apple-and-other-corporations-move-profit-to-avoid-taxes.html?pagewanted=all&_r=0) [05.10.2013].

[29] Si veda in via esemplificativa Chairman Camp's territorial tax plan: five things businesses should know, Ernst & Young, dicembre 2011, in: [\[About\\\_Camps\\\_Territorial\\\_Plan\\\_122111.pdf\]\(http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/CTP\_5\_Things\_About\_Camps\_Territorial\_Plan\_122111.pdf\) \[05.10.2013\]. David Camp, Repubblicano, Michigan, è il "chairman" di "Ways & Means Committee" nella Camera dei rappresentanti; si veda inoltre Chairman Camp's International Tax Reform, Discussion Draft, in: New York State Bar Association Tax Section, pubblicato il 6 settembre 2012.](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/CTP_5_Things_About_Camps_Territorial_Plan_122111/$FILE/CTP_5_Things_</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

[30] PricewaterhouseCoopers LLP, Evolution of Territorial Tax Systems in the OECD, Report prepared for the Technology CEO Council, 2 aprile 2013, in: [http://www.techceocouncil.org/clientuploads/reports/Report%20on%20Territorial%20Tax%20Systems\\_20130402b.pdf](http://www.techceocouncil.org/clientuploads/reports/Report%20on%20Territorial%20Tax%20Systems_20130402b.pdf) [05.10.2013]. Questo studio rileva quanto segue: "As of 2012, 28 out of 34 current OECD member countries (82 percent) have adopted territorial tax systems that exempt 95-100 percent of qualifying dividends received from foreign affiliates" (traduzione in italiano: "Al 2012, 28 dei 34 attuali Paesi membri dell'OCSE [l'82%] hanno adottato sistemi fiscali territoriali che esentano il 95-100% dei dividendi qualificati ricevuti dalle società estere affiliate").

[31] Egger Peter/Merlo Valeria/Wamser Georg, Consequence of the New UK Tax Exemption System: Evidence from Micro-level Data, in: <http://www.sbs.ox.ac.uk/centres/tax/conferences/Documents/Egger%20FINAL.pdf> [05.10.2013]. Questo studio ha utilizzato i dati forniti da 61.737 società estere affiliate con sede in una delle 29 nazioni europee; i risultati di questo studio rivelano che il cambio ad un sistema fiscale di esenzione è stato un grande successo.

[32] OCSE, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, Parigi, luglio 2013, pagina 11, in: <http://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf> [05.10.2013]. Il rapporto indica che queste azioni non sono finalizzate direttamente a cambiare gli standards internazionali esistenti sull'allocazione dei diritti alla tassazione sui ricavi transnazionali (cross-border). Questo significa che la dicotomia tra CIN e CEN rimane in essere?

[33] In precedenza ammontava al 9.8%.

[34] Sulla base del valore di mercato (*fair market value*).

[35] Sulla base del valore di mercato (*fair market value*).

[36] AFC, Principio dell'apporto di capitale, Circolare n. 29 del 9 dicembre 2009.